



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA AMMINISTRATIVA

ORIGINALE

Determinazione 84	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.280
Del 11-09-2017	Data registrazione 11-09-2017
OGGETTO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE AD ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO POSTE ITALIANE AD ISTANZA DI L.E.S.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **undici** del mese di **settembre**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 06.09.2017, con la quale si prendeva atto della comunicazione delle Poste Italiane e si promuoveva opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi a seguito di istanza di L.E.S. per credito di € 15.492,54, di cui alla Sentenza n. 107/2016;

CHE nella sopra citata deliberazione si autorizzava il Responsabile dell'ufficio a conferire specifico incarico per la difesa del Comune di Sant'Omero;

RILEVATA perciò la necessità della individuazione del professionista che assicuri il patrocinio dell'Ente avverso l'atto di pignoramento presso terzi, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dell'indirizzo manifestato con atto della Giunta comunale n. 79 del 06.09.2017 il quale autorizza una spesa iniziale presunta pario ad € 2.500,00, oltre oneri di legge;

RICHIAMATI:

- l'articolo 17 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50 il quale qualifica espressamente l'incarico di rappresentanza processuale dell'Ente come " appalto di servizi " (così travolgendo l'interpretazione fornita dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.2730 dell'11 maggio 2012, che inquadrava il

contratto di difesa legale dell'Ente nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo), in quanto tale escluso dalla integrale applicabilità della disciplina del codice dei contratti;

- l'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale contempla - analogamente a quanto previsto nel previgente articolo 1 del D.Lgs. n.163/2006 - una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa, prevedendo che " *l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica* ";

CONSIDERATO:

- che il " tasso di proceduralizzazione " dell'affidamento degli incarichi legali, nel rispetto del principio di proporzionalità, deve discendere dal ponderato equilibrio tra la garanzia di confronto concorrenziale da un lato, e dall'altro di economicità ed efficacia;
- Che, escluso l'affidamento *intuitu personae* dell'incarico difensivo, escono rafforzati dalla qualificazione normativa degli incarichi legali quali " appalti di servizi " sia l'onere di motivazione dell'atto di affidamento sia l'esigenza del rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità;
- Che il valore presunto dell'incarico professionale in oggetto - come desunto dagli atti di causa nonché dai preventivi di spesa appositamente richiesti e acquisiti - risulta essere pari a € 2.500 omnicomprensivi;

DATO ATTO che nel corso dell'istruttoria preliminare all'atto deliberativo giuntale n. 79 del 06.09.2017, è stata inoltrata richiesta di acquisizione di preventivi di spesa a n. 2 studi legali (note prot. n. 7263 del 04.09.2017 e n. 7264 del 04.09.2017), anche ai fini di stima dei costi connessi all'attuazione dello stesso;

VISTO che le sopra citate richieste dell'Ente sono state riscontrate da:

- Avv. Agnese Ascolani, per complessivi € 1.536,40 oltre oneri di legge (nota e-mail del 05.09.2017 prot. 7292);
- Avv. Roberta Antonini per complessivi € 3.365,33 (nota e-mail del 05.09.2017 prot. 7309);

CONSIDERATO che la procedura di acquisizione dei preventivi fa comunque salva l'accettazione di specifico disciplinare che impegna il professionista incaricato ad ancorare il compenso almeno ai valori minimi tariffari della tariffa professionale vigente per tempo;

RISCONTRATA la maggiore economicità nonché la congruità del preventivo di cui sopra rispetto ai termini del disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 7 maggio 2010, come modificato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 23 giugno 2014, nel senso che segue:

- liquidazione della parcella in base ai valori minimi della tariffa professionale vigente per tempo;
- in caso di soccombenza parziale il legale accetterà una riduzione della suddetta parcella del 20% rispetto ai valori minimi della tariffa professionale;
- in caso di soccombenza totale il legale accetterà una riduzione della suddetta parcella del 30% rispetto ai valori minimi della tariffa professionale;
- Nell'ipotesi di incarichi ultronei al medesimo professionista, sempre attinenti il medesimo oggetto a motivo del quale fu perfezionato l'incarico originario, la liquidazione della parcella professionale

avverrà sulla base di un incremento del 10% rispetto ai valori minimi tariffari, al netto della eventuale riduzione tariffaria di cui ai punti che precedono;

RICHIAMATA, a soli fini tuzioristici, la sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, n. 2730/2012, secondo la quale " *il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale... non può sogniacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio dalla non prederterminabilità degli aspetti temporali economici e sostanziali della prestazione e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorte delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici*" ,

CONSIDERATO CHE con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 11.05.2017 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019;

RITENUTO di procedere ad impegnare la spesa di € 2.500,00 omnicomprensivi del compenso professionale inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e delle spese vive e documentate, all'apposito capitolo del bilancio esercizio finanziario 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 " *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" , ed in particolare l'art. 192;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. **DI CONFERIRE**, per le motivazioni di cui in narrativa, all'Avv. Agnese Ascolani del Foro di Teramo - la cui firma per accettazione viene acquisita in calce al disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 7 maggio 2010, come modificato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 23 giugno 2014 - l'incarico legale alla difesa e assistenza dell'Ente per la costituzione in giudizio per opposizione ad atto di pignoramento presso Poste Italiane Spa ad istanza di L.E.S.;
2. **DI PRENOTARE ED IMPEGNARE** a tal fine la spesa di € 2.500,00 omnicomprensivi del compenso professionale inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e delle spese vive e documentate, all'apposito intervento e capitolo del bilancio esercizio finanziario 2017;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per i relativi adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Vincenzina Clementoni

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000,
relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 11-09-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 84 del 11-09-2017 (R.gen. 280) viene pubblicato all'Albo on-line del
Comune in data 11-09-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì, 11-09-2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE